



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 09/12/2020

### FATTO

In data 16.02.2015, il ricorrente stipulava contratto di mutuo con cessione di centoventi quote dello stipendio. Con reclamo dell'11.11.2019, richiedeva il rimborso delle quote non maturate delle commissioni. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro per la restituzione della complessiva somma di euro 2.272,06, oltre interessi legali e spese di assistenza difensiva.

L'intermediario depositava controdeduzioni e deduceva il carattere up front delle commissioni di attivazione e delle spese di istruttoria, l'esclusione della rimborsabilità della commissione di intermediazione, l'infondatezza della richiesta delle spese di assistenza difensiva, concludendo per il rigetto del ricorso e, in subordine, di limitarne l'accoglimento nella misura di euro 208,35 offerti in sede di riscontro al reclamo.

### DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto, ex art. 125 - sexies Tub, l'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all'importo complessivo delle quote delle commissioni e dei premi non maturati a causa dell'estinzione anticipata.

L'art. 125 - sexies Tub costituisce la disposizione attuativa dell'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso,



secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del pro rata temporis, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front (decisione n. 26525/2019).

Le commissioni di intermediazione (lett. F del prospetto economico) sono pari a euro 1.131,00 e sono «dovuti all'intermediario del credito a cui il cedente si è discrezionalmente e liberamente rivolto per ottenere il prestito e con cui ha pattuito il relativo compenso». In conformità del consolidato orientamento dell'ABF, tale voce di costo ha natura up front e soggiace ai criteri di ripetibilità stabiliti dal Collegio di coordinamento n. 26525/2019, cit. anche quando corrisposta a un mediatore creditizio.

Sulla base degli orientamenti dei Collegi, la natura di costo up front deve essere ascritta alle spese di istruttoria (lett. A del prospetto economico) dovute «per le prestazioni e gli oneri preliminari connessi alla concessione del prestito quali, esemplificativamente, l'istruttoria della pratica e l'esame della documentazione presentata» – e alle commissioni di attivazione (lett. B del prospetto economico) «dovute per le prestazioni, gli oneri e i rischi relativi all'attivazione del finanziamento presso l'ente pensionistico dal quale il cedente percepisce il trattamento pensionistico».

Il contratto ha regolamentato l'estinzione anticipata escludendo espressamente la rimborsabilità delle commissioni sub lett.) a, lett. b), lett. f). Tale clausola, in conformità della predetta decisione del Collegio di Coordinamento, deve reputarsi nulla in quanto contraria alla norma imperativa posta dall'art. 125 sexies TUB.

Come statuito dal Collegio di Coordinamento, il criterio per la riduzione dei costi up front, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi permane il criterio del pro rata temporis.

Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha reputato che il criterio per quantificare la quota ripetibile di costi up front debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi che costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio condivide il criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione della quota dei costi up front in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di ammortamento, non sono maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, la domanda restitutoria per le voci di costo up front deve essere accolta nella misura di euro 174,15 per le spese di istruttoria, di euro 139,32 per le commissioni di attivazione, di euro 1.137,76 per le commissioni di intermediazione.

Il contratto prevede uno specifico criterio per il rimborso delle quote non maturate delle commissioni di gestione sub c) dirette alla remunerazione «per tutte le prestazioni e gli oneri connessi, durante l'intero periodo di ammortamento del prestito, allo svolgimento di



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

tutte le attività necessarie alla gestione amministrativa, gestionale contabile del prestito e all'incasso delle rate di ammortamento». Tali commissioni, infatti, sono rimborsate sulla base del piano di ammortamento e nulla è dovuto al ricorrente perché l'intermediario ha corrisposto l'importo di euro 208,35 mediante detrazione in sede di conteggio estintivo.

Il carattere seriale della controversia esclude la liquidazione delle spese di assistenza difensiva.

Pertanto, l'intermediario è tenuto alla restituzione di euro (139,32 + 1.137,76 + 174,15 =) 1.451,23, oltre interessi dalla data del reclamo.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.451,23, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO